Oggetto: VIPP
Mittente: Mauro MICHELINI <m.michelini@michelinimauro.fr>
Data: 10/09/2012 10:27
A: "'Miriam - Studio Michelini'" <m.rodella@michelinimauro.fr>, "'Paola - Studio Michelini'" <p.rodella@michelinimauro.fr>

Contabilità separata della stabile organizzazione estera al test di UNICO

Bisogna ricostruire il reddito imponibile in Italia e procedere allo scomputo dell'eventuale imposta pagata all'estero

/ Salvatore SANNA

SHARE

/ Sabato 08 settembre 2012

STAMPA

INVIA

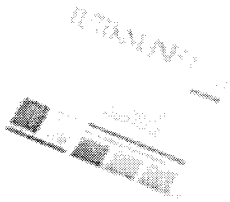

La stabile organizzazione estera è un'entità giuridica che, ai fini fiscali, è soggetta a precisi adempimenti contabili utili anche ad assolvere le imposte dovute dalla casa-madre in Italia.

Ai sensi del disposto dell'art. 14 comma 5 del DPR 600/73, i soggetti residenti che gestiscono una stabile organizzazione all'estero sono tenuti a rilevare nella contabilità **distintamente** i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando **separatamente i risultati dell'esercizio** relativi a ciascuna di esse.

Dalla prassi ministeriale e dalla dottrina, tale norma è stata interpretata nel senso che:
- la **contabilità separata** della sezione estera può essere tenuta, sotto il profilo ragionieristico, nel modo più idoneo purché nel rispetto di principi contabili comunemente accettati: essa deve rilevare i fatti di gestione;
- occorre che la contabilità predetta abbia **data certa** e che rispetti la normativa nazionale riguardo alla numerazione progressiva delle pagine del libro giornale;
- è opportuno che la contabilità sia tenuta in **lingua italiana**.

È, pertanto, necessario che il sistema contabile della casa madre rediga delle scritture sezionali (libro giornale, conti di mastro e così via) per la separata rilevazione delle operazioni di gestione della casa-madre e della stabile organizzazione estera.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la contabilità separata può essere assunta nella contabilità generale della "casa-madre" in vario modo:
- per **singole operazioni** ove all'estero si tenga una prima nota: in tal caso, possono essere sufficienti rilevazioni a livello di "mastro";
- per riepilogazioni periodiche se all'estero vi è una contabilità sezionale autonoma e regolarmente tenuta;
- assumendo il **risultato finale** dell'esercizio al cambio di chiusura e ciò sempre nel presupposto che la contabilità sezionale sia regolarmente tenuta; previo bilanciamento di tutte le partite attive e passive

Si compila il quadro CE del modello UNICO

In merito, si segnala che vi sono alcuni effetti tipici prodotti dalla contabilità separata sulla compilazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il risultato della stabile organizzazione sia stato assunto **al netto delle imposte pagate localmente**, queste devono essere portate tra le "variazioni in aumento" del modello di dichiarazione, in quanto esse rilevano ai fini della detrazione,

imposta da imposta, con la procedura del "credito di imposta" *ex* art. 165 comma 5 del TUIR.

A loro volta, le imposte pagate all'estero possono essere **scomputate dall'IRES** dovuta in Italia attraverso la compilazione del quadro CE - "Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero" del modello UNICO. Secondo le istruzioni al modello UNICO 2012 SC, i contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare nella colonna 4 del rigo CE1 anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, **non può essere superiore** all'ammontare dell'**imposta italiana** determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito.

Le imposte **pagate a titolo definitivo** all'estero devono essere detratte dall'imposta italiana calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Se, invece, l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si rende necessario riliquidare le imposte tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero; la detrazione delle imposte pagate all'estero deve essere effettuata dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Ai fini della redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi delle case-madri non quotate, la dottrina maggioritaria consiglia di far confluire periodicamente (sarebbe opportuno una volta al trimestre) i conti della stabile organizzazione nei conti della società residente in Italia.

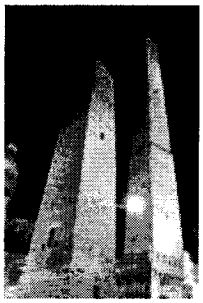

Mauro Michelini

Cell IT: +39 335 6255933
Port FR: +33 (0)6 08995240
Port CH: +41 (0)79 8008390

www.michelinimauro.com
m.michelini@michelinimauro.fr